

Statuto per un'Associazione locale

FACSIMILE

ART.1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'**Associazione Genitori AGe** di

L'Associazione aderisce all'Associazione Italiana Genitori AGe Onlus di cui accetta quanto fissato dallo Statuto nazionale, le linee programmatiche, le direttive a carattere nazionale e gli oneri associativi.

ART.2 – ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione i genitori e coloro che legalmente o di fatto esercitano la potestà dei genitori, che accettano il presente Statuto e che versano la quota associativa. Possono aderire persone che condividono fini e scopi dell'AGE anche se non genitori.

La quota è personale e non è trasmissibile ad altri.

L'ammissione del nuovo socio è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall'interessato, dietro pagamento della quota sociale all'atto dell'ammissione, nell'importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Verso l'eventuale diniego di iscrizione all'Associazione motivato dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei soci, la cui decisione non può essere inficiata.

Sono soci regolarmente iscritti della Associazione Genitori AGe di....., coloro che versano la quota associativa annuale nei termini prefissati dal presente statuto e dal regolamento interno previa decadenza della qualità di socio.

La qualità di socio si perde per decadenza, estinzione, recesso e per esclusione, secondo le norme disciplinate al riguardo dal regolamento.

Il socio iscritto può in qualsiasi momento comunicare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti, senza alcun onere.

ART.3 – SCOPI

Scopi dell'Associazione sono:

- individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico;
- sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass - media e dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento;
- fornire aiuto e consulenza ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei figli;
- favorire percorsi di integrazione dei bambini con handicap e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale;
- promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;
- contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori ecc. ..), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;
- stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della scuola e della comunità sociale;
- intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari;
-

ART.4 – IDENTITÀ

L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo e dell'Etica Cristiana.

ART.5 – STRUTTURA

L'AGe è un'Associazione di solidarietà, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica della persona e di tutela dei diritti civili dei genitori.

È un Ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

È un'Associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione. I soci hanno diritto di voto singolo per approvazione e modifica di statuto e di regolamento e per nomina degli organi direttivi. Tutte le cariche associative sono gratuite.

Le prestazioni effettuate dagli associati all'interno di attività e progetti promossi e realizzati dall'Associazione sono gratuite, fatte salve quelle relative a spese rimborsabili.

I soci hanno il diritto di voto e possono rivestire cariche sociali. Usufruiscono di tutti i servizi dell'Associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell'Associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell'Associazione.

ART. 6 – ADESIONE

La richiesta di federarsi alla Associazione Italiana Genitori AGe Onlus da parte di una Associazione Genitori AGe locale avviene attraverso una richiesta ufficiale accompagnata dalla prevista documentazione, che deve essere trasmessa alla Segreteria nazionale e per conoscenza alla Presidenza regionale.

L'accettazione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, dopo verifica effettuata dalla Segreteria nazionale in merito alla rispondenza dei requisiti sanciti e sentito il parere del Presidente Regionale.

La domanda deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti approvati da un'Assemblea elettiva in cui è richiesta una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto:

- copia dell'atto costitutivo, quale atto giuridico con cui si dà vita alla nascita di una nuova associazione indicando l'indirizzo legale e l'elenco dei nomi dei soci promotori con relativo luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- copia dello statuto quale atto prescrittivo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione stessa;
- copia del regolamento dell'associazione;
- parere scritto della Presidenza regionale;
- composizione degli organi sociali con indicati i nominativi ed i recapiti dei componenti.
- l'indirizzo della sede operativa ed i recapiti postali e telefonici e soprattutto quello della posta elettronica;
- copia dell'avvenuto versamento del contributo di adesione all'Associazione nazionale e delle quote d'iscrizione dei soci (singoli, coppie, promozionali).

L'AGe di può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Nazionale la propria volontà di recedere dall'elenco delle associazioni federate, senza alcun onere.

Qualora l'AGe di violi le norme dello Statuto nazionale, non rispetti i doveri indicati dal Regolamento nazionale, non si attenga alle deliberazioni degli Organi Sociali, ivi compreso il mancato versamento entro i termini prefissati delle quote associative

annuali (di adesione e dei singoli soci) definite annualmente in sede di Assemblea nazionale, si allontanano dai criteri di ammissione, danneggiano materialmente o moralmente l'AGE, si discostano dalla sua identità culturale, dall'uniformità delle norme associative e dai suoi scopi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, è esclusa con deliberazione del Consiglio Nazionale.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Il venir meno dello status di aderente alla Associazione nazionale comporta l'automatica decadenza, anche da tutti i livelli intermedi ove esistenti, la perdita di tutti i relativi diritti e doveri, ivi compresa la privazione di utilizzare il nome ed i segni distintivi dell'AGE.

ART.7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

ART.8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con il pagamento della quota annuale ed è presieduta dal Presidente.

Della convocazione dell'Assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui i soci possono averne conoscenza. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti eccetto quelle per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno. Può essere convocata dal presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno 1/3 dei soci o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente anche per emendare l'atto costitutivo e lo statuto, confermando ciò che è indicato dall'**Art.4**, che definisce l'identità culturale dell'Associazione Italiana Genitori, e quanto previsto dall'**Art.5** in merito a come conseguirla, per le cui modifiche occorrono la presenza, anche con delega, di almeno tre quarti dei soci aderenti rappresentati secondo le modalità indicate nel regolamento ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti come previsto in materia dal "Codice Civile".

L'Assemblea decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Ne elegge liberamente i membri tra quei soci che, regolarmente iscritti, abbiano espressamente accettato e sottoscritto il presente Statuto. Decide gli indirizzi programmatici dell'associazione, approva il rendiconto consultivo ed il bilancio preventivo. Le deliberazioni sono verbalizzate in apposito registro, accessibile a tutti i soci.

ART.9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; elegge nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

È convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo definisce e realizza il programma dell'associazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea.

Prepara ogni anno il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione ed il bilancio di previsione. Tiene rapporti costanti con gli Organi Collegiali delle scuole, con gli Enti Locali e con le varie Istituzioni del territorio.

A maggioranza dei componenti, decide sull'esclusione di un socio quando danneggia materialmente e moralmente l'Associazione, viola le norme statutarie e fomenta dissidi tra gli associati. Il socio escluso potrà ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le decisioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i consiglieri.

ART.10 – PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, è il rappresentante legale dell'Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ha il potere di firma e delega.

ART.11 – COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in prima riunione, elegge un proprio Presidente.

Controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione e partecipa, solo con diritto di parola, al Consiglio Direttivo, a cui comunica le proprie valutazioni.

ART.12 – DURATA

Tutte le cariche associative hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovate per un solo altro mandato.

ART.13 – FINANZIAMENTO

I proventi dell'associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- contributi di Enti ed Istituzioni a sostegno di attività e progetti;
- entrate derivanti da attività svolte dall'Associazione;
- contributi pubblici;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ART.14 – SCIoglimento

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata in via straordinaria con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della

liquidazione sono devoluti ad Associazione di analoga ispirazione culturale, operante in favore dei genitori o delle famiglie, secondo le indicazioni dell'Assemblea e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitarie o ad Enti o Associazioni aventi finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ART.15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile ed alle Leggi in materia, con particolare riguardo alle Leggi 266/1991 e 383/2000, alla Legislazione Regionale sull'Associazionismo di Promozione Sociale ed alle loro eventuali variazioni ed integrazioni.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data :

Il Presidente

Il Segretario
